

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE/RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

(ai fini del presente regolamento, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

S O M M A R I O

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento.
2	Ambito oggettivo di applicazione.
3	Ambito soggettivo di applicazione.
4	Conferimento degli incarichi.
5	Contenuto della progettazione.
6	Quantificazione del fondo.
7	Ripartizione del fondo.
8	Termini e penalità.
9	Liquidazione del fondo.
10	Abilitazione all'esercizio della professione.
11	Polizza assicurativa.
12	Responsabilità.
13	Proprietà dei progetti.
14	Disciplina di casi particolari.
15	Orario di lavoro e spese accessorie.
16	Tutela dei dati personali
17	Norme abrogate.
18	Pubblicità del regolamento.
19	Casi non previsti dal presente regolamento.
20	Rinvio dinamico.
21	Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento in relazione al disposto dell'art. 92, commi 5 e 6 del codice dei contratti, disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo del 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- piano regolatore generale;
 - piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - piani per l'edilizia economica e popolare;
 - piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - programma pluriennale di attuazione,
- e relative varianti.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione.

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile del procedimento unico di cui all'art. 10 del codice dei contratti;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche.

3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.

5. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purchè completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

6. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti, s'intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4

Conferimento degli incarichi.

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene affidato l'incarico individuando altresì:

- a) il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza;
- b) il responsabile del procedimento unico, se per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, è soggetto diverso dal progettista;
- c) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore.

Art. 5

Contenuto della progettazione.

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del codice dei contratti, nonché nel capo II del titolo III del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.
3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6

Quantificazione del fondo.

1. Il fondo incentivante, qualora la progettazione è realizzata dagli uffici comunali, è pari al 2,00% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.
2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

Art. 7

Ripartizione del fondo.

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile del procedimento unico	33%
b) progettista	34%
c) direttore dei lavori e redazione piano di sicurezza e coordinamento	33%
Totale	100%

2. Con riferimento agli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva affidati all'ufficio tecnico dell'ente, il 30% della tariffa professionale relativa è così ripartita:

- a) 40% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
- b) 35% ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo;
- c) 15% a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
- d) 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico.

La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione di ciascun atto di pianificazione con determinazione del segretario comunale

3. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con la deliberazione di affidamento dell'incarico.

4. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

5. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

Art. 8

Termini e penalità.

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il fondo del 2% (due per cento) per ogni mese di ritardo.

Art. 9

Liquidazione del fondo.

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici si provvede alla liquidazione dell'incentivo con atto di liquidazione emesso dal segretario comunale.
2. Per l'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo la liquidazione è effettuata in più fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e il rimanente 50% in valori percentuali rapportati agli stati avanzamento dei lavori.
3. Per le attività di direzione dei lavori e di collaudo la liquidazione è effettuata in valori percentuali rapportati agli stati avanzamento dei lavori.
4. In entrambi i casi, previsti ai commi 2 e 3, si applicano le percentuali di cui all'art. 7 commi 1 e 2.

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della professione.

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Polizza assicurativa.

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del codice dei contratti, il comune assume l'onere del rimborso, per intero, al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

Art. 12

Responsabilità.

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13

Proprietà dei progetti.

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14

Disciplina di casi particolari.

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.
2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.
3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 15

Orario di lavoro e spese accessorie.

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 20
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.